

Codice DB1413

D.D. 7 dicembre 2012, n. 3123

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 108/12 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione relativo al ripristino della scogliera esistente in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo della tubazione Snam DN 1200 nel torrente Isorno, in Comune di Montecrestese (Vb). Richiedente: Snam Rete Gas Spa con sede legale in San Donato Milanese (MI).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede Legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara n. 7, ad eseguire l'intervento di manutenzione su un tratto di scogliera franata in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo della tubazione DN 1200, facente parte del 3° Tronco Premia-Masera del potenziamento metanodotto importazione Nord Europa, posata sul Torrente Isorno in Comune di Montecrestese (Vb), consistenti nel ripristino della scogliera franata finalizzato al ripristino della sicurezza d'esercizio, ivi compreso verifica ed eventuale ripristino dei manufatti di sabbia a protezione della condotta; realizzazione della riprofilatura del letto del Torrente Isorno nel tratto interessato, il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- Le opere di ripristino in oggetto, dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali redatti dal Dott. Geologo Gianni Bernardo con Studio in Tortona (Al) e dal Geom. Calvi Piero di S. Agata Fossili, iscritto al Collegio di Alessandria (Al), fatto salvo quanto di seguito riportato:

- a) Al fine di non alterare eccessivamente le condizioni di deflusso in corrispondenza del viadotto della S.S. 33, non dovrà essere eseguita la riprofilatura dell'alveo inciso così come indicata negli elaborati progettuali.

- b) Il piede della scogliera oggetto di manutenzione dovrà essere protetto esclusivamente con la posa di massi di dimensioni e peso adeguati, reperiti in alveo nelle zone limitrofe all'intervento. Qualora il prelievo di tale materiale nelle volumetrie previste comportasse un'alterazione significativa della morfologia dell'alveo e quindi delle condizioni di deflusso, dovrà essere presentata, in fase esecutiva, la documentazione tecnica descrittiva dell'intervento.

- L'eventuale materiale di risulta proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti.

- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

- Durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- Il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo).
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- In fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

3. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali di competenza interessate dai lavori.

4. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole